

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 novembre 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2024, n. 2.

**Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità) e alla legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita) in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata.** (24R00175) ..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2024, n. 3.

**Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale.** (24R00197) ..... Pag. 4

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2024, n. 5.

**Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2014, n. 2 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)).** (24R00226) . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2024, n. 6.

**Promozione della vendita di prodotti sfusi e alla spina sul territorio regionale dell'Emilia-Romagna per ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio.** (24R00227) ..... Pag. 9

## REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2024, n. 5/R.

**Disposizioni in materia di procedure ed assetto organizzativo del servizio civile regionale. Modifiche al D.P.G.R. 10/R/2009 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 "Istituzione del servizio civile regionale").** (24R00143) ..... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2024, n. 6.

**Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali. Modifiche alla l.r. n. 51/2023.** (24R00148) ..... Pag. 16


## REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 12 gennaio 2024, n. 1.

**Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni.** (24R00274) ..... Pag. 18

REGOLAMENTO REGIONALE 15 marzo 2024, n. 2.

**Regolamento regionale per l'erogazione alle persone con disagio psichico delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49.** (24R00275) ..... Pag. 19





## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2024, n. 2.

**Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità) e alla legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita) in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 55, Parte I, n. 2 - del 27 marzo 2024)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Inserimento dell'art. 10-bis alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità)*

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 7/2012, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Piano strategico regionale per la valorizzazione dei beni confiscati). — 1. La Regione Liguria riconosce la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata quale politica di prevenzione dei fenomeni criminali, strumento di promozione della cultura della legalità, solidarietà e inclusione sociale e occasione per un modello di sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo. Al fine di favorire il pieno riutilizzo di tali beni, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), la giunta regionale adotta un piano strategico regionale per la valorizzazione dei beni confiscati, di seguito denominato piano.

2. La giunta regionale approva il piano, sentiti la commissione consiliare competente e il consiglio delle autonomie locali. Il piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente.

3. Il piano è elaborato in coerenza con quanto previsto dai documenti che compongono la programmazione regionale, in particolare con il documento di economia e finanza regionale, e tiene conto della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati, dei dati rilevati dall'osservatorio di cui all'art. 2 della legge regionale n. 28/2004 e delle risultanze del tavolo di cui all'art. 15.

4. Il piano indica:

- gli obiettivi specifici;
- la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio confiscato presente sul territorio regionale;
- le tipologie di intervento da realizzare e le priorità;
- le risorse finanziarie e organizzative e le strutture regionali competenti per l'attuazione degli interventi.

5. Il piano può individuare programmi specifici o straordinari di intervento che prevedono anche il coinvolgimento di altri attori istituzionali o enti operanti in campo sociale, anche attraverso protocolli d'intesa.

6. Il piano indica tipologie di intervento pertinenti con le finalità di riutilizzo dei beni confiscati, anche previste in leggi o programmazioni regionali nell'ambito delle politiche sociali, abitative, di riqualificazione urbana, di sviluppo economico e occupazionale o altre politiche settoriali e in particolare:

a) interventi di recupero e rifunzionalizzazione del bene per finalità sociali, riferite in particolare ai servizi socio-sanitari, educativi e socio-culturali;

b) interventi di recupero e rifunzionalizzazione del bene per finalità istituzionali, riferite in particolare all'emergenza abitativa, alla protezione civile e ai presidi di legalità;

c) misure dirette a sostenere le attività sociali o culturali da realizzare nel bene confiscato;

d) misure dirette a sostenere la ripresa o l'avvio di attività economiche nel bene confiscato, specie con riferimento all'imprenditoria sociale;


e) azioni dirette al potenziamento delle competenze tecnico-amministrative e progettuali del personale degli enti locali assegnatari dei beni confiscati, anche tramite convenzioni con l'università, nonché azioni dirette a fornire assistenza agli enti locali assegnatari;

f) azioni dirette al rafforzamento della cooperazione fra gli attori istituzionali responsabili del processo di recupero e valorizzazione dei beni confiscati anche tramite la stipula di protocolli d'intesa;

g) iniziative di informazione e di educazione alla legalità finalizzate a diffondere la conoscenza delle attività di riutilizzo dei beni confiscati presenti sul territorio ligure, anche d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, le Forze dell'ordine e l'università e in collaborazione con amministrazioni comunali e associazioni operanti sul territorio.

7. Per la redazione del piano è istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale a cui partecipano le strutture che operano negli ambiti di cui al comma 6 e la struttura competente in materia di programmazione regionale. Il gruppo di lavoro può avvalersi del contributo di altri attori istituzionali ed enti operanti in campo sociale per il contrasto alla criminalità organizzata e il sostegno al riutilizzo dei beni confiscati.

8. La giunta regionale verifica lo stato di attuazione del piano tramite un monitoraggio che rileva gli interventi effettuati e i risultati conseguiti. Gli esiti del monitoraggio confluiscono nella relazione di cui all'art. 18.»



## Art. 2.

*Modifiche all'art. 11  
della legge regionale n. 7/2012*

1. Al comma 1, dell'art. 11, della legge regionale n. 7/2012, dopo le parole: «La regione» sono inserite le seguenti: «, in coerenza con il piano di cui all'art. 10-bis» e le parole: «a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni confiscati alla criminalità organizzata per finalità sociali, istituzionali, ovvero economiche con vincolo di reimpiego dei proventi per fini sociali, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 159/2011».

2. Dopo la lettera c), del comma 1, dell'art. 11, della legge regionale n. 7/2012, è aggiunta la seguente:

«c-bis) il recupero di beni acquisiti al patrimonio della Regione, nell'ambito della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio).».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2012, è inserito il seguente:

«1-bis. La regione interviene secondo quanto previsto al comma 1, dando priorità alle finalità sociali e istituzionali.».

## Art. 3.

*Inserimento dell'art. 11-bis  
alla legge regionale n. 7/2012*

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 7/2012, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Modalità di accesso da parte degli enti locali ai contributi regionali per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata). — 1. Gli enti locali accedono ai contributi di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), mediante la partecipazione ad apposito bando emanato dalla giunta regionale, che stabilisce criteri, modalità e termini per l'accesso alle agevolazioni, prevedendo fra l'altro la misura minima di compartecipazione finanziaria alla spesa pari, di norma, al 20 per cento del costo complessivo. Non sono in ogni caso ammissibili a contributo regionale progetti non coerenti con le finalità stabilite dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) nel provvedimento di destinazione dell'immobile.

2. Possono presentare domanda per l'accesso ai contributi anche gli enti locali che hanno procedure di destinazione di beni confiscati in corso. La concessione del contributo è in tal caso subordinata alla presentazione, da parte dell'ente richiedente, del provvedimento di destinazione di ANBSC entro un termine utile per l'impegno di spesa.».

## Art. 4.

*Inserimento dell'art. 11-ter  
alla legge regionale n. 7/2012*

1. Dopo l'art. 11-bis della legge regionale n. 7/2012, è inserito il seguente:

«Art. 11-ter (Rafforzamento delle competenze professionali in materia di beni confiscati). — 1. Nell'ambito dell'offerta formativa regionale vigente la Regione può promuovere, anche in collaborazione con l'ANBSC, con l'Università degli studi di Genova o con associazioni ed enti, anche del terzo settore, con esperienza in materie di beni e aziende confiscati, momenti di confronto e di sviluppo delle competenze tecniche e gestionali.».

## Art. 5.

*Inserimento dell'art. 11-quater  
alla legge regionale n. 7/2012*

1. Dopo l'art. 11-ter della legge regionale n. 7/2012, è inserito il seguente:

«Art. 11-quater (Protocolli d'intesa in materia di beni confiscati). — 1. La regione, senza oneri a carico del bilancio regionale, promuove la collaborazione e la stipula di protocolli d'intesa con l'ANBSC, le prefetture - uffici territoriali del Governo, ANCI Liguria, gli enti locali e altri soggetti pubblici, associazioni ed enti, anche del terzo settore, operanti in campo sociale per il contrasto alla criminalità organizzata e il sostegno al riutilizzo dei beni confiscati al fine di migliorare il sistema di informazioni e di conoscenze concernente il patrimonio confiscato presente sul territorio regionale e facilitare l'avvio dei progetti.».

## Art. 6.

*Modifiche all'art. 15  
della legge regionale n. 7/2012*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 7/2012, è inserito il seguente:


«2-bis. A cadenza triennale, il tavolo è convocato in forma aperta al pubblico, quale momento di confronto e dibattito sull'attuazione degli obiettivi del piano di cui all'art. 10-bis.».

2. Dopo la lettera b-bis) del comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 7/2012, sono inserite le seguenti:

«b-ter) il garante regionale per la tutela delle vittime di reato di cui alla legge regionale 1° giugno 2020, n. 11 (Istituzione del garante regionale per la tutela delle vittime di reato);

b-quater) il difensore civico regionale;

b-quinquies) un rappresentante dell'ANBSC;».



## Art. 7.

*Sostituzione dell'art. 18  
alla legge regionale n. 7/2012*

1. L'art. 18 della legge regionale n. 7/2012, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Clausola valutativa*). — 1. Il consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria valuta i risultati conseguiti dall'attuazione della presente legge. A tal fine, entro il 30 giugno 2025 e con successiva cadenza biennale, la giunta regionale presenta al Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria una relazione che contiene dati e informazioni su:

a) il quadro degli interventi e delle iniziative di prevenzione posti in essere, coordinati e finanziati dalla regione ai sensi della presente legge e non ricompresi dalla lettera c);

b) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla presente legge;

c) il quadro degli interventi e delle iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla regione ai sensi della presente legge, con indicazione specifica dei progetti finanziati per ciascuna linea di intervento prevista dal piano di cui all'art. 10-bis, dei tempi di attuazione, dei soggetti coinvolti, della quantificazione dei finanziamenti concessi, ripartita per i singoli interventi, della distribuzione sul territorio regionale delle risorse erogate, delle modalità di selezione dei soggetti beneficiari;

d) le iniziative intraprese ai sensi degli articoli 11, 11-ter e 11-quater;

e) le eventuali criticità riscontrate e l'indicazione delle proposte per superarle.

2. Alla relazione di cui al comma 1 sono allegati il piano di cui all'art. 10-bis, comma 1, gli esiti del monitoraggio di cui al comma 8 del medesimo articolo e le relazioni annuali di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 28/2004. Gli allegati sono relativi al periodo considerato dal comma 1.

3. Il consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), l'adeguata divulgazione degli esiti del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.»

## Art. 8.

*Inserimento dell'art. 20-bis  
alla legge regionale n. 7/2012*

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale n. 7/2012, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (*Aiuti di Stato*). — 1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in conformità alla normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.»

## Art. 9.

*Disposizioni di prima applicazione*

1. In prima applicazione il piano di cui all'art. 10-bis della legge regionale n. 7/2012 è approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'approvazione del piano, la giunta regionale può emanare il bando di cui all'art. 11-bis, comma 1, della legge regionale n. 7/2012.

## Art. 10.

*Modifica alla legge regionale  
16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita)*

1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2016, è aggiunta la seguente: «l-bis) valorizzare i beni confiscati alla criminalità organizzata.»

## Art. 11.

*Disposizione finanziaria relativa al contributo per la  
valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità  
organizzata*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024:

riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 600.000,00 (seicentomila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», titolo 2 «Spese in conto capitale»;

autorizzazione della spesa e iscrizione dell'importo di euro 600.000,00 (seicentomila/00) in termini di competenza e di cassa alla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 2 «Spese in conto capitale».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 21 marzo 2024

*Il Presidente:* TOTI

(*Omissis*).

24R00175



LEGGE REGIONALE 29 marzo 2024, n. 3.

**Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 3 – Anno 55 – Parte I del 10 aprile 2024).*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale)*

1. L'art. 1 della legge regionale n. 7/2008, è sostituito dal seguente: « Art. 1 (Finalità). — 1. La presente legge disciplina, nel rispetto della Costituzione e in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), l'attività statistica regionale.

2. Ai fini della presente legge, nel rispetto della normativa vigente, per attività statistica si intende l'insieme di metodi scientifici finalizzati alla conoscenza qualitativa e quantitativa dei fenomeni collettivi mediante raccolta, rilevazione, gestione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati da parte della Regione e degli enti e organismi pubblici o privati operanti sul territorio regionale.

3. La presente legge persegue le seguenti finalità:

*a)* favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi concorrendo all'attività del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 322/1989, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e tenuto conto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee, come modificato dal regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015;

*b)* realizzare l'unità di indirizzo e favorire il coordinamento metodologico nell'ambito dei processi di produzione statistica all'interno del Sistema statistico regionale (di seguito SISTAR) di cui all'art. 2;

*c)* valorizzare il patrimonio informativo della Regione e dei soggetti facenti parte del SISTAR ai fini del supporto alla programmazione e all'attività di monitoraggio;

*d)* stabilire le modalità atte a garantire, all'interno del SISTAR, la disponibilità delle informazioni statistiche ufficiali necessarie al processo di programmazione, di controllo e di valutazione delle politiche;

*e)* favorire la diffusione, la condivisione e la comunicazione dei dati, agevolando l'accesso agli utenti e accrescendo la fiducia dei cittadini nella statistica ufficiale, in coerenza con i principi e i criteri del Codice italiano per la qualità delle statistiche ufficiali di cui alla direttiva 16 dicembre 2021, n. 12 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 (Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica);

*f)* favorire la piena sostenibilità dei processi di produzione statistica, la condivisione e il riuso dei dati in contesti diversi, al fine di rispondere al crescente fabbisogno di tempestività, granularità e flessibilità dell'informazione statistica nell'ambito della digitalizzazione della pubblica amministrazione e nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali;

*g)* valorizzare l'utilizzo a fini statistici degli archivi amministrativi e delle banche dati presenti a livello regionale.

4. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 3, la Regione assicura, all'interno del Programma statistico regionale (di seguito PSR) di cui all'art. 9, che le informazioni statistiche ufficiali siano prodotte in modo da garantire il rispetto e la diffusione della cultura di genere.»

Art. 2.

*Modifiche all'art. 2  
della legge regionale n. 7/2008*


1. All'art. 2 della legge regionale n. 7/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, le parole: «, di seguito definito SISTAR,» sono sostituite dalla seguente: «(SISTAR)»;

*b)* alla lettera *b)* del comma 1, la parola: «Uffici» è sostituita dalla seguente: «uffici», la parola: «locali» è sostituita dalla seguente: «liguri» e la parola: «ospedaliera» è sostituita dalle seguenti: «e degli Enti ospedalieri, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)»;

*c)* la lettera *c)* del comma 1, è sostituita dalla seguente:

«*c)* gli uffici degli Enti e delle Agenzie regionali competenti in materia statistica appositamente individuati;»;



d) dopo la lettera c) del comma 1, è aggiunta la seguente:

«c-bis) ogni altro ente regionale che lo richieda, previa valutazione della Commissione statistica regionale di cui all'art. 6.»;

e) al comma 2, le parole: «Programma statistico regionale» sono sostituite dalla seguente: «PSR»;

f) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Giunta regionale, in occasione dell'aggiornamento annuale del PSR, procede alla ricognizione dell'elenco degli enti appartenenti al Sistar per il triennio di riferimento.».

#### Art. 3.

##### *Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 7/2008*

1. All'art. 3 della legge regionale n. 7/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) promuovere e realizzare l'attività di raccolta, rilevazione, gestione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici;»;

b) alla fine della lettera b), sono aggiunte le parole: «a supporto della programmazione e dell'attività di monitoraggio».

#### Art. 4.

##### *Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 7/2008*

1. All'art. 4 della legge regionale n. 7/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «strutture regionali, delle Direzioni e dei Dipartimenti regionali, degli Osservatori, degli Enti e delle Agenzie» sono sostituite dalle seguenti: «strutture, Direzioni, Dipartimenti e Osservatori regionali, nonché degli enti e delle agenzie»;

b) al comma 3, le parole: «Programma statistico regionale» sono sostituite dalla seguente: «PSR».

#### Art. 5.

##### *Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 7/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 7/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: «Programma statistico regionale» sono sostituite dalla seguente: «PSR»;

b) la lettera e), è abrogata;

c) dopo la lettera f), è inserita la seguente:

«f-bis) effettuare la ricognizione annuale dei fabbisogni informativi delle strutture della Giunta regionale per l'attuazione delle politiche previste dalla programmazione generale dell'Ente;»;

d) la lettera g), è sostituita dalla seguente:

«g) coordinare l'attività statistica degli Osservatori regionali nonché degli enti del Settore regionale al-

largato di cui all'art. 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006));»;

e) alla fine della lettera i), sono aggiunte le parole: «del Sistar»;

f) alla lettera j), dopo la parola: «informazione» sono inserite le seguenti: «, l'accesso»;

g) alla fine della lettera l), sono aggiunte le parole: «mediante proposte e suggerimenti finalizzati all'individuazione di nuove esigenze informative di particolare interesse in un'ottica di genere»;

h) le lettere m), n) e n-bis), sono abrogate;

i) alla lettera n-ter), dopo la parola: «statistiche» è aggiunta la seguente: «anche» e le parole: «struttura statistica regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Struttura statistica»;

j) dopo la lettera n-ter), sono aggiunte le seguenti:

«n-quater) promuovere la formazione e l'aggiornamento metodologico del personale regionale assegnato in ambito statistico, teorico e applicato;

n-quinquies) predisporre la costruzione del conto consolidato della spesa pubblica del Settore pubblico allargato a livello regionale, con la finalità di supportare, attraverso il monitoraggio delle risorse finanziarie pubbliche, la programmazione regionale e la valutazione di coerenza delle politiche di spesa pubblica con gli obiettivi programmatici, anche in collaborazione con il Sistema dei conti pubblici territoriali (CPT) la cui attività rientra tra quelle svolte in ambito Sistar ed è svolta dalla Rete dei nuclei regionali CPT, nei limiti delle risorse stanziato dallo Stato per le suddette finalità.».

#### Art. 6.

##### *Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 7/2008*

1. All'art. 6 della legge regionale n. 7/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1, è sostituita dalla seguente:

«a) il direttore generale competente in materia di statistica in qualità di presidente;»;

b) la lettera d) del comma 1, è abrogata;


c) dopo la lettera h) del comma 1, sono inserite le seguenti:

«h-bis) un rappresentante dell'Ufficio di statistica del Comune di Genova;

h-ter) un rappresentante dell'Ufficio di statistica della Città metropolitana di Genova e di ciascuna provincia ligure;

h-quater) uno o più rappresentanti degli Osservatori regionali individuati dal Segretario generale della Giunta regionale;

h-quinquies) un rappresentante individuato dal segretario generale della Giunta regionale fra gli enti e le agenzie regionali appartenenti al Sistar;»;



d) alla lettera i) del comma 1, le parole: «locali e dalle Aziende ospedaliere della Liguria» sono sostituite dalle seguenti: «liguri, dalle aziende ed enti ospedalieri della Liguria e dagli IRCCS»;

e) al comma 1-bis, le parole: «lettere b), c), d), e), f), g), h) e i),» sono soppresse;

f) al comma 2, dopo le parole: «tre anni;» sono inserite le seguenti: «qualora necessario, con medesimo atto viene modificata e integrata la composizione della Commissione;»;

g) al comma 5, la parola: «organismi» è sostituita dalla seguente: «enti».

#### Art. 7.

##### *Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 7/2008*

1. All'art. 7 della legge regionale n. 7/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle lettere a), b) e f) del comma 1, le parole: «Programma statistico regionale» sono sostituite dalla seguente: «PSR»;

b) alle lettere a), c), d) e g) del comma 1, la parola: «organismi» è sostituita dalla seguente: «enti»;

c) al secondo periodo della lettera g-bis) del comma 1, le parole: «. Tale documento si raccorda ai» sono sostituite dalle seguenti: «, adottato in coerenza con i»;

d) dopo la lettera g-bis) del comma 1, è aggiunta la seguente:

«g-ter) effettua le valutazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera c-bis).».

#### Art. 8.

##### *Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 7/2008*

1. All'art. 8 della legge regionale n. 7/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2, la parola: «organismi» è sostituita dalla seguente: «enti»;

b) alla lettera d-bis) del comma 2, le parole: «Programma Statistico Regionale» sono sostituite dalla seguente: «PSR»;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per le attività di cui al comma 2, lettere d) e d-bis), la Sezione tecnico-scientifica si uniforma al Regolamento interno di cui all'art. 6, comma 6.»;

d) al comma 5, le parole: «almeno una volta all'anno, oppure» sono soppresse;

e) al comma 6, dopo la parola: «lettere» sono aggiunte le seguenti: «a), d),».

#### Art. 9.

##### *Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 7/2008*

1. All'art. 9 della legge regionale n. 7/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Il PSR, in coerenza con i documenti di programmazione regionale, definisce gli indirizzi per l'attività statistica individuando le rilevazioni e le elaborazioni di interesse pubblico regionale e locale svolte dai soggetti appartenenti al SISTAR, nonché le relative metodologie e modalità attuative.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le attività statistiche di cui al comma 1 possono prevedere l'utilizzo di archivi amministrativi e gestionali anche contenenti dati personali realizzati per altre finalità, definendo gli ulteriori trattamenti necessari per lo svolgimento di dette attività ai sensi dell'art. 13.»;

c) ai commi 2, 3, 4, 5 e 7, le parole: «Il Programma statistico regionale» sono sostituite dalla seguente: «PSR»;

d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La Struttura statistica effettua annualmente una ricognizione delle attività statistiche svolte nell'ambito del SISTAR al fine di valutarne l'introduzione nel PSR qualora ritenute di interesse pubblico regionale e locale. A tal fine gli uffici regionali e gli enti del SISTAR comunicano annualmente alla Struttura statistica le attività statistiche svolte.»;

e) il comma 6, è sostituito dal seguente:

«6. Qualora le attività statistiche a carico degli enti SISTAR previste nel PSR non possano essere realizzate direttamente, tali enti, con proprie risorse, possono stipulare convenzioni e protocolli d'intesa con gli enti locali e con soggetti pubblici e privati per l'esecuzione di singole fasi di progettazioni, rilevazioni ed elaborazioni statistiche, in conformità al decreto legislativo n. 322/1989 e al decreto legislativo n. 196/2003.»;

f) il comma 9, è abrogato.

#### Art. 10.

##### *Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 7/2008*


1. All'art. 10 della legge regionale n. 7/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. I dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni rientranti nel PSR, effettuate direttamente dagli enti appartenenti al SISTAR, ai sensi dell'art. 9, acquistano carattere di ufficialità solo a seguito del procedimento di validazione da parte dell'ufficio competente in materia statistica del medesimo ente.»;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. La validazione dei dati oggetto di rilevazioni effettuate da enti appartenenti al SISTAR, di propria iniziativa e non comprese nel PSR, è in capo ai rispettivi uffici competenti in materia statistica.»;





c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini della diffusione si considera, in coerenza con il Codice italiano per la qualità delle statistiche ufficiali, statistica ufficiale la produzione statistica contenuta nel Programma statistico nazionale, nei programmi statistici regionali e, in generale, quella prodotta dagli enti e uffici del SISTAN intendendo, rispettivamente, gli enti e organismi pubblici di informazione statistica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 322/1989, e gli uffici di statistica costituiti ai sensi del medesimo decreto legislativo e della legge 28 aprile 1998, n. 125 (Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996).»;

d) al comma 4, la parola: «organismi» è sostituita dalla seguente: «enti»;

e) il comma 5, è abrogato.

#### Art. 11.

##### *Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 7/2008*

1. All'art. 11 della legge regionale n. 7/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 2, le parole: «Programma statistico regionale» sono sostituite dalla seguente: «PSR»;

b) al comma 2, dopo la parola: «Osservatori» è inserita la seguente: «regionali» e le parole: «gli Enti e le Agenzie» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti e le agenzie».

#### Articolo 12

(Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 7/2008)

1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 7/2008, le parole: «e degli organismi» sono soppresse e la parola: «constatazione» è sostituita dalla seguente: «accertamento».

#### Art. 12.

##### *Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 7/2008*

1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 7/2008, le parole: «e degli organismi» sono soppresse e la parola: «constatazione» è sostituita dalla seguente: «accertamento».

#### Art. 13.

##### *Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 7/2008*

1. All'art. 14 della legge regionale n. 7/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «dalle strutture» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti» e le parole: «Programma statistico regionale» sono sostituite dalla seguente: «PSR»;

b) al comma 2, le parole: «con le modalità e i tempi definiti con apposito provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità previste dalle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica di cui all'allegato A.4 del decreto legislativo n. 196/2003.».

#### Art. 14.

##### *Disposizioni transitorie*

1. La Commissione statistica regionale e la Sezione tecnico-scientifica di cui agli articoli 6 e 8 della legge regionale n. 7/2008, modificati dalla presente legge, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono confermate fino alla loro naturale scadenza.

2. L'elenco regionale degli intervistatori-rilevatori di cui all'art. 5, comma 1, lettera n-bis) della legge regionale n. 7/2008, abrogata con la presente legge, cessa di avere efficacia con l'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 15.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026:

anno 2024

variazione compensativa di euro 100.000,00 (centomila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 8 «Statistica e sistemi informativi», titolo 1 «Spese correnti»;

anno 2025

variazione compensativa di euro 100.000,00 (centomila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 8 «Statistica e sistemi informativi», titolo 1 «Spese correnti»;

anno 2026

variazione compensativa di euro 100.000,00 (centomila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 8 «Statistica e sistemi informativi», titolo 1 «Spese correnti».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi successivi all'anno 2026, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) con i relativi bilanci.

3. Per l'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Liguria.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 marzo 2024

*Il Presidente: TOTI*

(Omissis).

24R00197



## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2024, n. 5.

**Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2014, n. 2 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima n. 159 del 30 maggio 2024)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica all'art. 2  
della legge regionale n. 2 del 2014*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 marzo 2014, n. 2 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)) sono aggiunte le parole: «Il caregiver familiare è riconosciuto come tale indipendentemente dalla coabitazione con la persona assistita, dalla residenza o dal domicilio comune, e più in generale dalla convivenza. Questi elementi non costituiscono un requisito per l'identificazione del ruolo di caregiver.».

Art. 2.

*Introduzione dell'art. 2-bis  
nella legge regionale n. 2 del 2014*

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2014 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Giovani caregiver). — 1. Ai fini della presente legge, per giovane caregiver si intende la persona di età fino ai ventiquattro anni che si prende cura di una persona cara secondo le condizioni e modalità previste dall'art. 2, comma 1.

2. La Regione promuove l'identificazione dei giovani caregiver al fine di comprenderne i bisogni, sostenerli, tutelarne il diritto all'educazione e all'istruzione, promuoverne il benessere psico-fisico, validarne le competenze acquisite e facilitarne la transizione dalla scuola al lavoro.

3. La Regione si impegna altresì a predisporre accordi di quadro con l'Ufficio scolastico regionale e gli Atenei regionali per favorir la conciliazione tra tempo di cura e tempo di studio e valorizzare l'impegno di cura.».

Art. 3.

*Introduzione dell'art. 7-bis  
nella legge regionale n. 2 del 2014*

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 2 del 2014 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Clausola valutativa). — 1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni relativamente a:

a) numero di caregiver che hanno effettuato l'autocertificazione, numero di caregiver a cui è stata somministrata la scala di valutazione dello stress, numero di caregiver ai quali è stata effettuata la rilevazione dei bisogni e la definizione degli interventi di sostegno avvalendosi della sezione caregiver del PAI in conformità con le normative regionali vigenti e successive modifiche;

b) numero e tipologia delle prestazioni erogate dalle aziende sanitarie locali per fronteggiare lo stress del caregiver;

c) numero di caregiver familiari che hanno partecipato ad attività di formazione e numero di caregiver familiari che, ai sensi dell'art. 6, hanno effettuato la validazione o certificazione delle competenze, nonché il numero di studenti caregiver familiari a cui sono stati riconosciuti crediti formativi;

d) valutazione dell'efficacia delle misure di formazione e certificazione delle competenze per i caregiver familiari;

e) eventuali criticità emerse dall'applicazione della presente legge.

2. In base ai risultati della valutazione, la Giunta regionale può proporre modifiche alla legge per migliorare ulteriormente il supporto ai caregiver familiari e alle persone assistite.


3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.».

Art. 4.

*Introduzione dell'art. 7-ter  
nella legge regionale n. 2 del 2014*

1. Dopo l'art. 7-bis della legge regionale n. 2 del 2014 è inserito il seguente:

«Art. 7-ter (Fondo regionale caregiver). — 1. La Regione istituisce il Fondo regionale caregiver a finanziamento di quanto previsto dalla presente legge regionale, a integrazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».



## Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 8  
della legge regionale n. 2 del 2014*

1. L'art. 8 della legge regionale n. 2 del 2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. *(Norma finanziaria)*. — 1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, all'istituzione del Fondo di cui all'art. 7-ter e alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

3. La Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).».

## Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

## Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 maggio 2024

BONACCINI

*(Omissis)*.

24R00226

## LEGGE REGIONALE 30 maggio 2024, n. 6.

**Promozione della vendita di prodotti sfusi e alla spina sul territorio regionale dell'Emilia-Romagna per ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 160 del 30 maggio 2024)*

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis)*.

## Art. 1.

*Obiettivi e finalità*

1. Con la presente legge la Regione promuove il consumo consapevole e responsabile e incentiva modalità di vendita e acquisto di prodotti alimentari e non alimentari finalizzate a ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

2. In base ai principi previsti dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni (Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva) e nel rispetto della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)), della deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2019, n. 2000 (Strategia regionale per la riduzione dell'incidenza delle plastiche sull'ambiente) e della deliberazione dell'Assemblea legislativa 12 luglio 2022, n. 87 (Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB)), la Regione promuove un modello di produzione e consumo orientato alla prevenzione nella produzione dei rifiuti.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

*a)* «prodotti sfusi»: i prodotti alimentari e non alimentari offerti in vendita al consumatore non preimballati o imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore;

*b)* «prodotti alla spina»: i prodotti liquidi sfusi attinti direttamente dai grossi recipienti che li contengono;



c) «prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero»: i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 2022, n. 61 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta);

d) «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta»: i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 61 del 2022;

e) «esercizio di vicinato»: esercizio commerciale di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

f) «media struttura di vendita al dettaglio»: esercizio commerciale di cui all'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 114 del 1998;

g) «grande struttura di vendita al dettaglio»: esercizio commerciale di cui all'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 114 del 1998;

h) «green corner»: spazio dedicato alla vendita di prodotti sfusi e alla spina in esercizi commerciali già esistenti.

#### Art. 3.

##### *Promozione della vendita di prodotti sfusi e alla spina*

1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui all'art. 1 e di quanto stabilito dall'art. 7 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, promuove:

a) la vendita di prodotti sfusi e alla spina, in particolare di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera corta, all'interno degli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo n. 114 del 1998, in spazi dedicati (green corner) dotati di appositi contenitori e distributori;

b) l'apertura di nuovi esercizi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi e alla spina, in particolare di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera corta.

2. La vendita di cui al comma 1 è consentita nel rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di etichettatura.

#### Art. 4.

##### *Funzioni della Regione*

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione incentiva con appositi contributi regionali, tramite un bando annuale rivolto agli esercenti, la realizzazione di spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi e alla spina, denominati «green corner», in esercizi commerciali già esistenti o l'apertura di punti vendita che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi e alla spina, in particolare prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera corta.

2. La Regione pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco dei green corner e dei punti vendita di prodotti sfusi e alla spina presenti sul territorio regionale.

3. La Regione promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione sui vantaggi ambientali ed economici della vendita di prodotti sfusi e alla spina e di divulgazione dei green corner e dei punti vendita di prodotti sfusi e alla spina presenti sul territorio regionale.

#### Art. 5.

##### *Agevolazione concedibile*

1. Il contributo di cui all'art. 4, comma 1 concorre all'ammontare della spesa, da documentare, sostenuta nell'anno di riferimento indicato nel bando per un importo massimo di 5.000,00 euro per ciascun esercente, come definito dall'art. 3, comma 1, lettera a) o per l'apertura di nuovo esercizio destinato esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi o alla spina.

2. Il contributo è corrisposto, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili e sino ad esaurimento delle risorse destinate dal bando.

3. Sono considerate ammissibili le spese sostenute per:

a) l'adeguamento dei locali, quali la progettazione e la realizzazione nel punto vendita dello spazio dedicato;

b) l'acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi, comprese le attrezzature funzionali alla igienizzazione/sanificazione dei contenitori, l'arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato;

c) le iniziative di informazione, comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa.

4. Il contributo è concesso alle seguenti condizioni:


a) le spese di cui al comma 3 siano sostenute nell'anno di riferimento indicato nel bando. Per la documentazione delle spese sostenute, l'effettività e l'attinenza si richiamano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 4 e 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica 22 settembre 2021 (Misure per l'incentivazione della vendita di prodotti sfusi e alla spina);

b) siano rispettate le condizioni e i limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

c) i green corner allestiti all'interno degli esercizi commerciali di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) presentino le seguenti caratteristiche:

1) superficie pari o superiore al 15 per cento della superficie commerciale totale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore per gli esercizi di vicinato;

2) superficie pari o superiore al 20 per cento della superficie commerciale totale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore per gli esercizi di media struttura di vendita al dettaglio;



3) superficie pari o superiore al 30 per cento della superficie commerciale totale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore per gli esercizi di grande struttura di vendita al dettaglio;

d) i contenitori forniti dall'esercente siano riutilizzabili e rispettino la normativa vigente relativa ai materiali a contatto con alimenti. Al consumatore è consentito l'utilizzo di contenitori propri nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1-bis del decreto-legge n. 111 del 2019.

5. L'attività di vendita di cui all'art. 3, comma 1 è esercitata per un periodo minimo di tre anni dalla concessione del contributo, pena la decadenza del medesimo.

6. Il contributo economico è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale o europea.

#### Art. 6.

##### *Modalità di erogazione del contributo*

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti la procedura per l'assegnazione del contributo, i contenuti della domanda, le disposizioni per la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre anni dalla concessione del contributo, i casi di revoca dello stesso, nonché quanto necessario ai fini del monitoraggio delle azioni di cui all'art. 8.

#### Art. 7.

##### *Causa di revoca del contributo*

1. È disposta la revoca del contributo nel caso in cui sia accertata, anche dopo la concessione dello stesso, l'insussistenza dei requisiti.

2. La Regione può disporre attività di controllo e verifiche sugli interventi finanziati.

#### Art. 8.

##### *Monitoraggio*

1. Ai fini del mantenimento del contributo, i beneficiari presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno e per i successivi tre anni dalla concessione del contributo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), contenente i seguenti dati:

a) quantitativi (chilogrammi, litri) e tipologia dei prodotti sfusi e alla spina venduti;

b) quantitativi dei contenitori riutilizzabili forniti al consumatore;

c) stima di riduzione degli imballaggi di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 94/62/CE.

#### Art. 9.

##### *Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati otte-

nuti. A tal fine, con cadenza biennale dalla pubblicazione del primo bando, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

a) l'ammontare delle risorse stanziare ed erogate;

b) l'elenco dei soggetti, suddivisi per Provincia, beneficiari dei contributi regionali;

c) il monitoraggio della distribuzione dei punti vendita sul territorio regionale e l'indicazione delle tipologie dei prodotti sfusi e alla spina commercializzati;

d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della legge.

#### Art. 10.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 100.000,00 euro per l'esercizio 2024 e di 50.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti «Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti» del bilancio di previsione 2024-2026. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei Fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna.

#### Art. 11.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 maggio 2024

BONACCINI

(Omissis).

24R00227



## REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2024, n. 5/R.

**Disposizioni in materia di procedure ed assetto organizzativo del servizio civile regionale. Modifiche al D.P.G.R. 10/R/2009 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 "Istituzione del servizio civile regionale").**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 9 del 16 febbraio 2024)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

*(Omissis).*

Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) e in particolare l'art. 19;

Visto il D.P.G.R. 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 «Istituzione del servizio civile regionale»);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 30 novembre 2023;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 1445 del 4 dicembre 2023 con la quale è stata approvata la proposta di regolamento recante (Modifiche al D.P.G.R. 20 marzo 2009, n. 10/R «Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 "Istituzione del servizio civile regionale"») in materia di procedure ed assetto organizzativo del servizio civile regionale), ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto regionale;

Visto il parere favorevole della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 9 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2024, n. 79;

Considerato quanto segue:

1. il 20 marzo 2009 è stato approvato il D.P.G.R. 10/R, attuativo dell'art. 19 della l.r. n. 35/2006, inerente il servizio civile regionale;

2. la l.r. 35/2006 è stata modificata al fine di:

a) aggiornare alcuni riferimenti normativi ed i relativi istituti, a partire dal «servizio civile nazionale» che, ai sensi del decreto legislativo n. 40/2017, è stato sostituito dal «servizio civile universale»;

b) semplificare alcune procedure, parallelamente a quanto accaduto per il servizio civile universale, individuando soluzioni alle criticità applicative riscontrate nella disciplina vigente, nell'ottica di una migliore gestione, ma anche di una maggior tutela dei giovani che fanno questa scelta, permettendo loro, a determinate condizioni, di ripetere tale esperienza fino a due volte e consentendo a chi ha già svolto il servizio civile nazionale o universale di svolgere il servizio civile regionale;

c) ribadire l'inammissibilità del contemporaneo svolgimento del servizio civile universale e del servizio civile regionale;

d) rafforzare il monitoraggio sull'attuazione dei progetti da parte degli enti, introducendo le sanzioni per l'inefficiente gestione del servizio civile e per le irregolarità nella realizzazione dei progetti, rinviando al regolamento attuativo la disciplina delle relative procedure;

e) armonizzare la disciplina dei bandi finanziati con fondi europei a quella dei bandi finanziati con risorse regionali, in un'ottica di semplificazione e di maggior chiarezza;

3. si rende, quindi, necessario procedere alla modifica del regolamento attuativo, approvato con D.P.G.R. 10/R/2009: l'intervento scaturisce da un lato dall'esigenza di adeguare il regolamento alle modifiche recentemente apportate alla l.r. n. 35/2006, dall'altro dall'esigenza di introdurre una serie di migliorie al fine di risolvere specifiche problematiche verificatesi nel corso del primo decennio di applicazione di tale regolamento, anche alla luce delle nuove regole scaturenti dal finanziamento con fondi comunitari dei progetti, nonché allo scopo di una maggiore armonizzazione con il Servizio civile universale. Infine vi è la necessità di migliorare e potenziare il servizio civile con l'introduzione di maggiori strumenti di tutela e partecipazione per i giovani avviati al servizio.

SI APPROVA

il presente regolamento:

Art. 1.


*Oggetto. Modifiche all'art. 1 del DPGR 10/R/2009 (art. 19, l.r. n. 35/2006)*

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 1 del DPGR 10/R/2009 è inserita la seguente: «g-bis) le procedure di applicazione delle sanzioni»;

Art. 2.

*Sistema informativo. Modifiche all'art. 2 del DPGR 10/R/2009 (art. 13 l.r. n. 35/2006)*

1. Al comma 2 dell'art. 2 del DPGR 10/R/2009 le parole «contiene i dati relativi agli enti di servizio civile, ai progetti ed ai giovani in servizio civile e consente di condividere, coordinare e controllare le informazioni con semplicità e facilità d'uso, utilizzando di regola procedure digitali conformi agli standard regionali in materia.» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, contiene



i dati relativi agli enti di servizio civile, ai progetti ed ai giovani in servizio civile ed utilizza procedure digitali conformi agli *standard* regionali in materia.».

2. Il comma 3 dell'art. 2 del DPGR 10/R/2009 è abrogato.

#### Art. 3.

*Domanda di iscrizione. Modifiche all'art. 4 del DPGR 10/R/2009 (articoli 5, comma 2 e 19, comma 1, lettera a) l.r. n. 35/2006)*

1. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 4 del DPGR 10/R/2009 le parole «o partita iva;» sono soppresse.

2. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 4 del DPGR 10/R/2009 le parole «del nominativo» sono sostituite dalle seguenti: «dei nominativi».

3. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 4 del DPGR 10/R/2009 dopo le parole «del responsabile per il servizio civile» sono aggiunte le seguenti: «e del coordinatore di progetti;».

4. Alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 4 del DPGR 10/R/2009 dopo le parole «pagina web del proprio sito internet» sono aggiunte le seguenti: «unica per ciascun ente;».

5. Dopo la lettera *d)* del comma 2 dell'art. 4 del DPGR 10/R/2009 è inserita la seguente: «*d-bis*) l'indicazione del domicilio digitale dell'ente.».

6. Al comma 4 dell'art. 4 del DPGR 10/R/2009 la parola «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

#### Art. 4.

*Procedura semplificata per l'iscrizione all'Albo. Abrogazione dell'art. 5 del DPGR 10/R/2009 (Art 19, comma 1, lettera a) l.r. n. 35/2006)*

1. L'art. 5 del DPGR 10/R/2009 è abrogato.

#### Art. 5.

*Domanda di selezione. Modifiche all'art. 12 del DPGR 10/R/2009 (articoli 8 e 19, comma 1, lettera c), l.r. n. 35/2006)*

1. Alla lettera *a-bis)* del comma 1 dell'art. 12 del DPGR 10/R/2009 le parole «per motivi di studio o lavoro propri o di almeno uno dei genitori» sono sostituite dalle seguenti: «in Toscana;».

2. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 12 del DPGR 10/R/2009 dopo le parole «servizio civile» sono aggiunte le seguenti: «regionale o di aver prestato per una volta servizio civile regionale in Toscana presso un altro ente, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della l.r. n. 35/2006;».

3. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 12 del DPGR 10/R/2009 le parole «di non avere avuto nell'ultimo anno e per almeno sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di non avere prestato entro l'anno precedente alla data di uscita del bando, e per almeno sei mesi, anche non consecutivi, a qualunque titolo, presso l'ente a cui chiedono di prestare servizio, attività retribuita dallo stesso ente o da altri soggetti».

#### Art. 6.

*Avvio al servizio. Modifiche all'art. 15 del DPGR 10/R/2009 (art. 19, comma 1, lettera c) l.r. n. 35/2006)*

1. Il comma 2, dell'art. 15 del DPGR 10/R/2009 è sostituito dal seguente: «2. Qualora il progetto preveda attività rischiose, in coerenza con quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lettera *c)* della l.r. n. 35/2006, all'avvio l'ente titolare del progetto è tenuto a verificare il possesso di specifici requisiti di idoneità da parte dei soggetti selezionati.».

2. Al comma 4 dell'art. 15 del DPGR 10/R/2009 le parole «possono attingere» sono sostituite dalla seguente: «attingono».

#### Art. 7.

*Articolazione dell'orario di servizio. Sostituzione dell'art. 17 del DPGR 10/R/2009 (articoli 9, comma 2 e 19, comma 1, lettera m) l.r. n. 35/2006)*

1. L'art. 17 del DPGR 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Articolazione dell'orario di servizio (articoli 9 comma 2 e 19, comma 1, lettera m) l.r. n. 35/2006*). —

1. L'orario settimanale di cui all'art. 9, comma 2 della l.r. n. 35/2006 può essere articolato su cinque o su sei giorni.

2. In relazione alle caratteristiche del progetto, l'orario può essere differenziato nel corso dell'anno, nel rispetto dell'articolazione oraria di cui al comma 1, per un periodo massimo di sei settimane e previa comunicazione al competente ufficio della Regione.

3. In relazione alle caratteristiche del progetto, il giovane può essere destinato a svolgere il servizio in una località diversa dalla sede di attuazione a lui assegnata per un periodo massimo di cinquanta o cinquantacinque giorni per i progetti articolati rispettivamente su cinque o su sei giorni di servizio, previa comunicazione al competente ufficio della Regione.

4. Nel periodo di svolgimento del progetto il giovane può usufruire di:

*a)* venti giorni, corrispondenti ai giorni di servizio indicati nel contratto, di permesso retribuito per esigenze personali, di cui almeno dieci in modo continuativo su richiesta del giovane;


*b)* dodici giorni di permesso retribuito per partecipare ad esami scolastici e universitari ed a concorsi pubblici;

*c)* due giorni di permesso retribuito per donazione sangue;

*d)* un giorno per convocazione a comparire davanti all'autorità giudiziaria;

*e)* fino a tre giorni per ogni evento luttuoso del coniuge e parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado;

*f)* fino a tre giorni al mese, ai sensi dell'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in caso sia portatore di handicap o assista parenti o affini (entro il terzo grado) con handicap in situazione di gravità;



g) un numero di giorni pari alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali nel caso di nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;

h) per l'esercizio del diritto di voto:

1) un giorno per i volontari residenti da cinquanta a cinquecento chilometri di distanza dal luogo di servizio;

2) due giorni per i volontari residenti oltre cinquecento chilometri dal luogo di svolgimento del servizio.

5. Nel computo dei permessi per le operazioni elettorali ed esercizio del diritto di voto, non sono compresi i giorni di riposo settimanale previsti dal progetto.

6. Le giornate in cui il giovane è stato impegnato per le operazioni elettorali e per l'esercizio del diritto di voto non danno diritto a recuperi.

7. La partecipazione del giovane eletto come membro della Consulta regionale del servizio civile alle sedute della stessa è considerata a tutti gli effetti come giornata di servizio.

8. Le assenze di cui al comma 4, lettere da b) a g), per gravidanza, per infortunio in servizio e per malattia devono essere giustificate da apposita certificazione.

9. Si procede alla riduzione dell'assegno, in proporzione ai giorni di assenza:

a) in caso di assenza ingiustificata fino a tre giorni anche non consecutivi;

b) in caso di assenza per malattia superiore a venti giorni e fino ad un massimo di quarantotto giorni anche non consecutivi.

10. Il giovane cessa dal servizio nel caso di assenze superiori a quelle indicate al comma 9.»

#### Art. 8.

*Trattamento economico. Modifiche all'art. 18 del DPGR 10/R/2009 (articoli 10, comma 2 e 19, comma 1, lettera e) l.r. n. 35/2006)*

1. Al comma 1 dell'art. 18 del DPGR 10/R/2009 le parole «pari a 433,80» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 507,30;».

#### Art. 9.

*Cessazione dal servizio. Modifiche all'art. 19 del DPGR 10/R/2009 (art. 13 l.r. n. 35/2006)*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 19 del DPGR 10/R/2009 le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 10;».

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 19 del DPGR 10/R/2009 è inserita la seguente: «c-bis) svolgimento contemporaneo del servizio civile regionale e del servizio civile universale, nell'ipotesi di cui all'art. 11, comma 5, lettera a) della legge n. 35/2006;».

3. Dopo la lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 19 del DPGR 10/R/2009 è inserita la seguente: «c-ter) qualora si usufruisca del congedo di maternità, in un'unica soluzione o in più periodi anche non continuativi, per un periodo superiore ai sei mesi di congedo, in coerenza con la durata massima del servizio di cui all'art. 9, comma 1, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 5, lettera b) della legge n. 35/2006.».

4. Dopo il comma 1 dell'art. 19 del DPGR 10/R/2009 è inserito il seguente: «1 bis. Nel caso di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1, lettera c-ter), la giovane può presentare nuova domanda di servizio civile a condizione di possederne i requisiti.».

#### Art. 10.

*Sostituzione dei giovani. Modifiche all'art. 20 del DPGR 10/R/2009 (art. 19, comma 1, lettera f) l.r. n. 35/2006)*

1. Al comma 1 dell'art. 20 del DPGR 10/R/2009 le parole «possono sostituire» sono sostituite dalla seguente: «sostituiscono.».

2. Al comma 2 dell'art. 20 del DPGR 10/R/2009 le parole «può utilizzare» sono sostituite dalla seguente: «utilizzano.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 20 del DPGR 10/R/2009 è inserito il seguente: «2-bis. Nei progetti finanziati con risorse comunitarie, la sostituzione dei giovani può essere effettuata fino alla specifica comunicazione inviata dal competente ufficio della Regione agli enti interessati.».

#### Art. 11.

*Preparazione, supporto e guida al servizio civile regionale. Sostituzione dell'art. 21 del DPGR 10/R/2009 (art. 19, comma 1, lettera d) l.r. n. 35/2006)*

1. L'art. 21 del DPGR 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Preparazione, supporto e guida al servizio civile regionale (art. 19, comma 1, lettera d) l.r. n. 35/2006). — 1. L'attività di preparazione, supporto e guida al servizio civile regionale è effettuata dagli enti entro i primi due mesi dall'inizio del servizio nei confronti dei soggetti ammessi e si articola in:


a) parte generale, di durata minima pari a trenta ore e massima pari a quarantacinque ore, volta ad approfondire aspetti relativi a educazione civica, protezione civile, legislazione e cultura del servizio civile universale e regionale;

b) parte specifica, di durata minima pari a venti ore e massima pari a quarantacinque ore, relativa alla tipologia ed all'attività specifica di impiego del giovane, con particolare riferimento all'organizzazione e missione dell'ente, alle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ed al contenuto professionale dell'attività.

2. L'attività di preparazione supporto e guida al servizio civile regionale per i progetti di servizio civile all'estero è effettuata, sul territorio regionale o all'estero, dagli enti entro i primi due mesi dall'inizio del servizio nei confronti dei soggetti ammessi e si articola in:

a) parte generale, di durata minima pari a trenta ore e massima pari a quarantacinque ore, volta ad approfondire aspetti relativi ad educazione civica, protezione civile, legislazione e cultura del servizio civile universale e regionale;

b) parte specifica, di durata minima pari a settanta ore, relativa alla tipologia ed all'attività specifica d'impiego del giovane, con particolare riferimento all'organizzazione e missione dell'ente, alle normative sulla si-





curezza sui luoghi di lavoro, alle nozioni e tecniche di sicurezza e gestione delle emergenze, al contenuto professionale dell'attività, al contesto socioculturale del paese in cui si va ad operare ed alle problematiche ed ai rischi ad esso connessi.

3. L'ente, durante tutti i mesi di servizio, può effettuare ulteriori ore di formazione aggiuntiva generale o specifica che non concorrono al raggiungimento del monte ore di cui ai commi 1 e 2, a condizione che tali ore siano indicate nel progetto.

4. L'attività di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere svolta anche attraverso il sistema regionale di formazione a distanza per non oltre il 20 per cento delle ore totali.

5. La parte generale di cui ai commi 1, lettera a), 2, lettera a) e 3, nei casi di formazione svolta sul territorio regionale, può essere svolta anche da enti diversi dall'ente titolare del progetto purché effettuata nell'ambito provinciale della sede di attuazione del progetto.

6. L'attività di cui ai commi 1, 2 e 3 è considerata a tutti gli effetti orario di servizio.

#### Art. 12.

*Procedimento sanzionatorio. Inserimento dell'art. 22-bis nel DPGR 10/R/2009 (art. 20-ter l.r. n. 35/2006)*

1. Dopo l'art. 22 del DPGR 10/R/2009 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (Procedimento sanzionatorio (art. 20-ter l.r. n. 35/2006). — 1. L'ufficio regionale competente in materia di servizio civile avvia il procedimento sanzionatorio tramite contestazione scritta dell'addebito all'ente entro quindici giorni dal verificarsi dei fatti o dall'avvenuta conoscenza degli stessi.

2. Qualora la conoscenza dei fatti avvenga a seguito di un controllo o verifica effettuata dalla Regione, il termine per la contestazione decorre dalla data del relativo verbale.

3. La contestazione indica:

a) i fatti oggetto della contestazione e la sanzione che si ritiene di applicare;

b) il termine, non superiore a quindici giorni, entro cui l'ente, che deve essere sentito, ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni.

4. Il provvedimento sanzionatorio che conclude il procedimento, adottato entro trenta giorni successivi al termine di cui al comma 3, lettera b), indica:

a) i fatti che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione;

b) la procedura seguita nella fase della contestazione;

c) la motivazione che ha condotto all'individuazione della specifica sanzione.

5. Qualora le controdeduzioni, fornite dall'ente ai sensi del comma 3, lettera b), siano congrue, il procedimento sanzionatorio è archiviato.»

#### Art. 13.

*Ricollocazione dei giovani. Inserimento dell'art. 22-ter nel DPGR 10/R/2009 (art. 20-ter, comma 3, l.r. n. 35/2006)*

1. Dopo l'art. 22-bis del DPGR 10/R/2009 è inserito il seguente:

«Art. 22-ter (Ricollocazione dei giovani (art. 20-ter, comma 3 l.r. n. 35/2006). — 1. Qualora il progetto sia soggetto alla revoca di cui all'art. 20-ter, comma 2, lettera b), della l.r. n. 35/2006, l'ufficio regionale competente ricolloca, ove possibile, i volontari per la restante durata del progetto, presso altri enti dello stesso territorio comunale o provinciale, o zone limitrofe, che abbiano progetti attivi inseriti nello stesso bando e posti disponibili, previo consenso del volontario e degli enti interessati.

#### Art. 14.

*Monitoraggio e verifica dei progetti. Modifiche all'art. 23 del DPGR 10/R/2009 (articoli 7, comma 4, 13, comma 1 e 19, comma 1 lettera g) l.r. n. 35/2006)*

1. Il comma 2 dell'art. 23 del DPGR 10/R/2009 è sostituito dal seguente: «2. Qualora l'Ente non trasmetta la relazione entro il termine di cui al comma 1, il competente ufficio della Regione invia formale sollecito. Qualora non sia data alcuna risposta al sollecito, il medesimo ufficio, previo contraddittorio, dispone il divieto per l'ente di presentare progetti di servizio civile regionale o documenti operativi per un anno.»


2. Dopo il comma 2 dell'art. 23 del DPGR 10/R/2009 è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso in cui siano riscontrate gravi inadempienze nell'attuazione del progetto, il competente ufficio della Regione, previo contraddittorio, dispone il divieto per l'ente di presentare progetti di servizio civile regionale o documenti operativi per due anni.»

3. Al comma 3 dell'art. 23 del DPGR 10/R/2023 dopo le parole «responsabile del progetto» sono aggiunte le seguenti: «, del coordinatore di progetti.»

#### Art. 15.

*Modalità di gestione. Modifiche all'art. 26 del DPGR 10/R/2009 (articoli 18, comma 3 e 19, comma 1, lettera i) l.r. n. 35/2006)*

1. Al comma 2 dell'art. 26 del DPGR 10/R/2009 le parole «legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) e dal decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001 n. 36).» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. n. 20/2008) e dal decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001 n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana").»



## Art. 16.

*Sostituzione dell'allegato A del DPGR 10/R/2009*

1. L'allegato A del DPGR 10/R/2009 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 12 febbraio 2024

GIANI

(*Omissis*).

24R00143

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2024, n. 6.

**Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali. Modifiche alla l.r. n. 51/2023.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 10 del 23 febbraio 2024*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti l'art. 3, commi 2 e 3, e l'art. 4, comma 1, lettera *m-bis*, dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali);

Considerato quanto segue:

1. L'art. 4 della l.r. n. 51/2023, rubricato «Contributo straordinario per i nuclei familiari», ha previsto un contributo straordinario forfettario per sostenere i nuclei familiari che hanno subito danni, per il ripristino o riacquisto di beni mobili, anche registrati, non compresi in analoghi provvedimenti nazionali, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per nucleo familiare;

2. Sulla base delle domande finora presentate per la ricognizione dei danni, le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione consentono di ampliare l'oggetto del contributo regionale, ricomprendendo anche i beni immobili danneggiati o distrutti, prevedendo un contributo nella misura massima di euro 3.000,00 per ogni beneficiario;

3. Ai nuclei familiari che hanno avuto danni a beni mobili o mobili registrati o immobili, è assegnabile un contributo fino all'importo massimo di euro 3.000,00, anche se abbiano avuto danni a più tipologie di beni, ed è cumulabile con quello che è previsto in analoghi provvedimenti nazionali;

4. Al fine di dissipare dubbi interpretativi è opportuno chiarire che il «Fondo» di cui all'art. 5 della l.r. n. 51/2023 è istituito nel bilancio regionale, mentre è solo la gestione amministrativa ad essere affidata a Sviluppo Toscana S.p.A.;

5. È opportuna una puntualizzazione relativa agli oneri di gestione delle pratiche nell'ipotesi, già prevista dall'art. 5 della l.r. n. 51/2023, di afflusso di ulteriori risorse che possano essere assegnate da altri soggetti (enti pubblici, fondazioni bancarie, ecc.) le quali, successivamente alla stipula degli accordi, saranno acquisite al bilancio regionale;

6. Per consentire l'immediata operatività delle modifiche previste dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

*Misure finanziarie.  
Modifiche all'art. 3 della l.r. n. 51/2023*

1. Dopo la lettera *a*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali), è inserita la seguente:

«*a-bis*) dei nuclei familiari che, alla data del 2 novembre 2023, siano titolari di diritti reali sui beni immobili, danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali di cui alla presente legge;».

Art. 2.

*Contributo straordinario per i nuclei familiari.  
Modifiche all'art. 4 della l.r. n. 51/2023*

1. Al comma 1 dell'art. 4 della l.r. n. 51/2023 le parole: «al riacquisto» sono sostituite dalle seguenti: «alla sostituzione», e le parole: «non compresi in analoghi provvedimenti nazionali,» sono soppresse.



2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della l.r. n. 51/2023 è inserito il seguente:

«1-bis. A favore dei nuclei familiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera a bis), la Regione interviene, nei limiti della spesa massima di cui al comma 1, con un contributo straordinario forfettario finalizzato al ripristino dei beni immobili danneggiati o distrutti dagli eventi di cui alla presente legge, fino a un massimo di euro 3.000,00 per nucleo familiare.».

3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 4 della l.r. n. 51/2023 è inserito il seguente:

«1-ter. Ove sugli immobili vi sia, oltre alla proprietà, un diritto personale o reale di godimento a seguito di comodato, locazione o usufrutto, il beneficiario del contributo può essere anche il soggetto titolare di tale diritto, che abbia presentato la domanda previo accordo con il proprietario.».

4. Al comma 2 dell'art. 4 della l.r. n. 51/2023 le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».

5. Al comma 3 dell'art. 4 della l.r. n. 51/2023 le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis», e le parole: «, trattandosi di tipologie di spesa differenti» sono soppresse.

6. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della l.r. n. 51/2023 è inserito il seguente:

«3-bis. Il contributo, nella misura massima di euro 3.000,00, è assegnabile una sola volta ad ogni nucleo familiare, anche se la domanda è stata presentata, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, per più tipologie di beni danneggiati o distrutti.».

### Art. 3.

*Contributo straordinario per le attività economiche e produttive extra-agricole. Sostituzione dell'art. 5 della l.r. n. 51/2023*

1. L'art. 5 della l.r. n. 51/2023 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Contributo straordinario per le attività economiche e produttive extra-agricole). — 1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive extra-agricole colpite dagli eventi di cui alla presente legge, che operano nei territori indicati all'art. 2, è costituito un fondo straordinario denominato “Fondo emergenza calamità”, di seguito definito “Fondo”, nei limiti della spesa massima di euro 12.000.000,00 per l'anno 2024 a valere sulle risorse stanziare dalla Regione Toscana.

2. Le risorse di cui al comma 1, al netto dei costi di gestione di cui al comma 7, sono destinate secondo la seguente articolazione:

a) euro 5.910.000,00 per la concessione di:

1) contributo a fondo perduto per abbattimento interessi su finanziamenti concessi da soggetti finanziatori, finalizzato a sostenere la liquidità delle imprese danneggiate;

2) ristori per danni subiti dalle imprese a seguito degli eventi di cui alla presente legge.

b) euro 5.910.000,00 per la concessione di:

1) contributo a fondo perduto per acquisto di attivi materiali ed immateriali finalizzato a sostenere le spese, i costi e gli investimenti non rientranti tra gli interventi di ripristino previsti da analoghi provvedimenti nazionali. Non sono ammessi investimenti iniziali per nuove attività.

3. Il Fondo è destinato alle micro, piccole e medie imprese, come individuate dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e ai liberi professionisti che, alla data del 2 novembre 2023:

a) risultino attivi, abbiano sede legale o operativa nel territorio regionale e che abbiano subito danni durante l'esercizio della propria attività nei comuni di cui all'art. 2;

b) siano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalle disposizioni vigenti in materia di aiuti alle imprese.

4. Il Fondo opera in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

5. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina le modalità operative di funzionamento del Fondo, in conformità alle disposizioni relative ai criteri di ammissibilità e tipologie di interventi previsti dalla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese).

6. La gestione del Fondo è affidata a Sviluppo Toscana S.p.A. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa.).


7. Sul Fondo, come quantificato al comma 1, gravano i relativi costi di gestione, fino ad un massimo di euro 180.000,00, pari alla quota dell'1,5 per cento della sua dotazione finanziaria.

8. Al Fondo possono affluire ulteriori risorse espressamente destinate da enti pubblici, fondazioni bancarie, istituti di credito, intermediari finanziari, soggetti privati, da suddividere tra gli interventi di cui al comma 2, sulla base di specifici accordi.».

### Art. 4.

*Norma finanziaria.  
Modifiche all'art. 7 della l.r. n. 51/2023*

1. Al comma 2 dell'art. 7 della l.r. n. 51/2023 le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7».



2. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della l.r. n. 51/2023 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) con variazione al bilancio di previsione saranno acquisite le ulteriori risorse vincolate definite nell'ambito degli accordi o convenzioni sottoscritti ai sensi dell'art. 5, comma 8, con relativa integrazione degli stanziamenti della Missione 11 "Soccorso civile" Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali" del bilancio regionale.

3-ter. I costi di gestione delle ulteriori risorse che possono affluire al Fondo ai sensi dell'art. 5, comma 8, sono stimati in euro 174.000,00 per l'anno 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024 - 2026 annualità 2024.

3-quater. Ai fini della copertura dei costi di cui al comma 3-ter, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2024, per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2024

in diminuzione Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 174.000,00;

in aumento Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali" Titolo 1 "Spese correnti" per euro 174.000,00.».

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 febbraio 2024

GIANI

(*Omissis*).

24R00148

## REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 12 gennaio 2024, n. 1.

**Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - Ordinario - n. 5 del 16 gennaio 2024)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 4 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale» e successive modificazioni*

1. Al numero 3-ter) della lettera a) del comma 1 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 1/2002, le parole: «Attuazione del Programma Operativo di riqualificazione del servizio sanitario - posizione individuale» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinamento attività strategiche spesa farmaceutica - posizione individuale».

Art. 2.

*Modifiche all'Allegato A al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni*

1. Il numero 6-ter, della lettera A, dell'allegato A al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:


«6-ter (Coordinamento attività strategiche spesa farmaceutica). — Assiste e supporta il Presidente nelle attività strategiche derivanti dall'attuazione delle norme in tema di spesa farmaceutica regionale correlata allo studio ad al monitoraggio della situazione epidemiologica del territorio della Regione Lazio.

Supporta il Presidente nella definizione di proposte strategiche finalizzate all'efficientamento del consumo farmaceutico regionale ed allo sviluppo e all'accesso a farmaci innovativi.».

Art. 3.

*Modifiche all'Allegato BB al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni*

1. All'allegato BB del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni le parole: «Responsabile Attuazione del Programma Operativo di riqualificazione del servizio sanitario - posizione individuale» sono sostituite dalle seguenti: «Responsabile Coordinamento attività strategiche spesa farmaceutica - posizione individuale».



## Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

*Il Presidente:* ROCCA

24R00274

REGOLAMENTO REGIONALE 15 marzo 2024, n. 2.

**Regolamento regionale per l'erogazione alle persone con disagio psichico delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 23 Ordinario del 19 marzo 2024)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Beneficiari, finalità e carattere delle provvidenze economiche*

1. Le provvidenze economiche sono erogate in favore di persone con disagio psichico prese in carico dal Dipartimento di salute mentale, di cui alla legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, a partire dal compimento del sedicesimo anno di età.

2. Possono beneficiare delle provvidenze economiche anche le persone di cui al comma 1, inserite in residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza sanitarie – R.E.M.S., al fine di favorirne la dimissione.

3. L'erogazione delle provvidenze economiche è parte integrante del programma terapeutico-riabilitativo, finalizzato a favorire il recupero psicosociale della persona con disagio psichico. L'erogazione ha carattere temporaneo ed avviene per il tempo e nelle misure determinate dal programma terapeutico-riabilitativo individuale, in funzione del processo di recupero psichico sociale della persona stessa. L'erogazione in favore del minore di cui al comma 1 persegue, in particolare, il fine di prevenire gravi quadri psicopatologici a rischio di cronicizzazione nei casi individuati dai competenti servizi per la tutela della salute mentale in età evolutiva.

## Art. 2.

*Modalità di erogazione*

1. Le provvidenze economiche sono erogate in forma di assegni di cura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), come benefici a carattere economico o titoli validi per la fruizione e l'acquisto di prestazioni da soggetti accreditati del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.

2. Le provvidenze economiche sono erogate, ai sensi degli articoli 35, 36 e 43, comma 1, della legge regionale n. 11/2016 da Roma Capitale e dai comuni o enti capofila del distretto sociosanitario e sono ricomprese tra le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria a norma dell'articolo 51, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 11/2016. Possono essere erogate altresì dai competenti servizi sanitari, d'intesa con i distretti sociosanitari, previo accordo tra le parti, da ricomprendere nella convenzione o accordo di programma di cui all'articolo 51, comma 3, della legge regionale n. 11/2016, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento nonché il coordinamento e l'integrazione tra le prestazioni sociosanitarie, per definire e condividere le procedure e le risorse economico-finanziarie necessarie alla realizzazione dei programmi e interventi anche sostenuti dalla metodologia del *budget* di salute di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 11/2016.

## Art. 3.

*Programmazione delle provvidenze economiche*

1. Il distretto sociosanitario ricomprende le provvidenze economiche nella programmazione del piano sociale di zona di cui all'articolo 48 della legge regionale n. 11/2016.

2. I distretti sociosanitari per la programmazione territoriale delle provvidenze economiche di cui al comma 1, coinvolgono i dipartimenti di salute mentale delle Aziende sanitarie locali o la Commissione di cui all'articolo 6, gli Enti del Terzo settore e le associazioni rappresentative delle persone con disagio psichico, al fine di identificare i bisogni emergenti, gli interventi necessari e le relative modalità di realizzazione, tenuto conto delle risorse disponibili e dei dati di monitoraggio di riferimento.

## Art. 4.

*Tipi di provvidenze economiche e criteri per la concessione*

1. Le provvidenze economiche sono erogate in forma di assegni di cura, come benefici a carattere economico o in forma di titoli validi per l'acquisto e la fruizione di prestazioni da soggetti accreditati del sistema integrato degli interventi e servizi sociali. Gli obiettivi delle provvidenze economiche e la tipologia di erogazione sono definiti in modo partecipato con la persona.



2. Le provvidenze economiche si distinguono in:

*a)* Assegno straordinario: è un beneficio economico a carattere di urgenza ed è finalizzato a fronteggiare situazioni eccezionali in particolare per agevolare l'avvio del processo terapeutico. Tale assegno, da corrispondere entro cinque giorni dalla proposta dell'*équipe* di cui all'articolo 5, comma 1, è concesso solo una volta l'anno e per un periodo massimo di tre mesi. Può essere erogato anche in un'unica soluzione, e non può superare l'importo di euro 800,00 mensili;

*b)* Assegno di emergenza temporanea: è un beneficio economico concesso ed erogato con le modalità ed i tempi di cui alla lettera *a)*, nelle more dell'assegnazione dell'assegno di cui alla lettera *c)*, e non può superare l'importo di euro 250,00 mensili;

*c)* Assegno ordinario: è un beneficio economico, fa parte del programma terapeutico ed è proposto dall'*équipe* di cui all'articolo 5, comma 1, nelle situazioni ordinarie in cui si ritiene necessario il supporto economico al percorso terapeutico riabilitativo, in assenza di situazioni di particolare complessità. L'assegno ordinario è corrisposto per un periodo massimo di un anno, eventualmente rinnovabile e l'importo massimo mensile è di euro 500,00;

*d)* Assegno di cura per l'inclusione sociale: è un beneficio economico o un titolo valido per l'acquisto e la fruizione di prestazioni da soggetti accreditati del sistema integrato degli interventi e servizi sociali. L'assegno fa parte del progetto terapeutico a sostegno degli obiettivi individuati nei diversi assi dei determinanti sociali della salute (quali casa e *habitat*, formazione e lavoro, socialità, apprendimento, espressività e comunicazione), nonché della deistituzionalizzazione dell'assistito. L'assegno può essere utilizzato a titolo esemplificativo, sulla base del bisogno, della fascia di età e della situazione economica della persona per:

contribuire alle spese alloggiative e di supporto all'abitare autonomo (ivi comprese l'eventuale compartecipazione alla retta per la permanenza in strutture socio-assistenziali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41);

per finanziare attività di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile;

per attività di avviamento al lavoro, anche in forma di tirocinio *extracurricolare* o di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale;

per attività risocializzanti, per il tempo libero e per l'inclusione sociale;

per attività di supporto domiciliare per il raggiungimento di obiettivi scolastici e formativi.

Tale assegno è corrisposto per un periodo massimo di ventiquattro mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori dodici mesi. L'importo massimo mensile dell'assegno è di euro 800,00. Qualora l'assegno sia erogato come indennità di tirocinio, le modalità di attivazione seguono i parametri previsti dalle disposizioni vigenti in materia di tirocini *extracurricolari* e tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale.

Art. 5.

*Procedure per l'erogazione delle provvidenze economiche*

1. L'erogazione si attiva su proposta, sottoforma di motivata relazione sociosanitaria, dell'*équipe* curante del Dipartimento di salute mentale che, in coordinamento con i servizi sociali comunali del distretto sociosanitario di riferimento territoriale, individua coloro che sono eleggibili all'ottenimento del beneficio, anche su domanda dell'interessato o dei soggetti giuridicamente incaricati o preposti alla tutela della persona beneficiaria.

2. Gli assegni di cura di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)* e *b)* sono erogati, su proposta dell'*équipe* curante del Dipartimento di salute mentale, dal distretto sociosanitario di riferimento territoriale che eroga il beneficio direttamente alla persona, entro cinque giorni dalla proposta.


3. Gli assegni di cura di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *c)* e *d)* sono erogati, su proposta dell'*équipe* curante del Dipartimento di salute mentale, dal distretto sociosanitario che eroga il beneficio su autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 6.

4. Al fine di coordinare il Progetto terapeutico riabilitativo con i servizi e le prestazioni del sistema integrato degli interventi sociali, nel caso di persone con bisogni complessi eleggibili degli assegni di cura di cui alla lettera *d)*, la Commissione di cui all'articolo 6, può richiedere la convocazione della unità di valutazione multidimensionale distrettuale (UVMD) per la predisposizione e attuazione di un piano personalizzato con relativo *budget* di salute, ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale n. 11/2016, secondo le seguenti direttive:

*a)* l'UVMD viene convocata entro trenta giorni dalla richiesta della Commissione di cui all'articolo 6 ed è composta secondo quanto disposto dalla normativa vigente, comunque sempre integrata da un membro dell'*équipe* curante del Dipartimento di salute mentale e da un membro designato dal distretto sociosanitario tra il personale dei comuni afferenti al relativo ambito territoriale. Per Roma Capitale, il membro designato afferra ai servizi sociali del Municipio di appartenenza dell'utente;

*b)* l'UVMD d'intesa con la persona beneficiaria o chi lo rappresenta predispone il piano personalizzato, comprensivo del *budget* di salute, anche ai fini dell'inserimento della persona in carico al servizio dipartimentale di salute mentale nell'offerta del sistema integrato degli interventi e servizi sociali;

*c)* l'UVMD in accordo con la persona beneficiaria o chi la rappresenta individua la modalità di erogazione dell'assegno di cura, scegliendo tra beneficio economico o titolo valido per l'acquisto e la fruizione di prestazioni da parte di soggetti accreditati del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.



## Art. 6.

*Commissione per gli assegni di cura*

1. Presso ogni Azienda sanitaria locale è costituita, con atto formale, la Commissione per gli assegni di cura a favore delle persone in carico al Dipartimento di salute mentale, di seguito denominata Commissione, con il compito di:

a) stabilire il fabbisogno annuale relativo agli assegni di cura e relativo periodico aggiornamento;

b) prendere atto degli assegni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b);

c) autorizzare gli assegni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) e d);

d) stabilire per quali utenti tra quelli eleggibili all'erogazione degli assegni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) richiedere la convocazione dell'UVMD;

e) disporre la proroga o la sospensione degli assegni di cura di cui all'articolo 4, comma 2, su proposta dell'*équipe* curante del Dipartimento di salute mentale;

f) poter partecipare alla programmazione delle provvidenze economiche di cui al piano sociale di zona, di cui all'articolo 3.

2. La Commissione è presieduta dal responsabile del Dipartimento di salute mentale, o da un suo delegato, ed è composta da un referente per ogni distretto dell'area di riferimento del Dipartimento di salute mentale e da un referente dei servizi sociali dei comuni o degli enti capofila di cui all'articolo 2, comma 2, in rappresentanza dei comuni appartenenti ai rispettivi distretti sociosanitari. Per Roma Capitale, partecipano i referenti dei Municipi.

3. La Commissione presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al distretto sociosanitario di competenza territoriale, una relazione in ordine agli interventi effettuati nel corso dell'anno precedente, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

## Art. 7.

*Vigilanza, monitoraggio e valutazione degli esiti delle provvidenze economiche*

1. L'*équipe* curante del Dipartimento di salute mentale, coordinandosi con i servizi sociali comunali di riferimento territoriale, vigila sulla corretta utilizzazione delle provvidenze economiche e verifica gli obiettivi raggiunti in relazione ai determinanti sociali della salute, valutati attraverso strumenti validati, anche al fine di proporre una eventuale proroga o sospensione.

2. Nel caso di assegni di cura per l'inclusione sociale, ricompresi nel piano personalizzato e relativo *budget* di salute, di cui all'articolo 5, comma 4, l'UVMD si coordina, tramite il *case manager*, con l'*équipe* curante del Dipartimento di salute mentale e i servizi sociali del distretto sociosanitario, ai fini del periodico aggiornamento del piano personalizzato.

## Art. 8.

*Individuazione dei criteri per la concessione delle provvidenze economiche*

1. Per le provvidenze economiche di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) non è richiesta la presentazione della situazione economica del soggetto interessato.

2. Le provvidenze economiche di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) e d) sono concesse in relazione alla valutazione della situazione economica dell'interessato, calcolata secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni e in considerazione delle seguenti indicazioni:

a) l'ISEE da utilizzare è quello per prestazioni di natura sociosanitaria;

b) la soglia ISEE per accedere all'assegno di cura è pari ad euro 50.000,00 per gli adulti ed euro 65.000,00 per i minori di età compresa tra i sedici e i diciotto;

c) accedono con priorità le persone con ISEE pari o inferiore ad euro 13.000,00.

3. Le provvidenze economiche sono compatibili con la fruizione di altri servizi ed interventi del complessivo sistema di offerta pubblica, quali:

a) interventi sanitari e sociosanitari a cura del Dipartimento di salute mentale;

b) interventi di assistenza domiciliare integrata, componente sanitaria;

c) interventi riabilitativi sanitari a carattere ambulatoriale e/o domiciliare e semiresidenziali;

d) interventi ospedalieri/residenziali per un periodo non superiore ai trenta giorni, decorso il quale il contributo verrà sospeso per essere riattivato al momento del rientro della persona a domicilio;


e) altri servizi socioassistenziali o contributi per la fruizione e l'acquisizione di prestazioni socioassistenziali.

4. Nel caso di ricoveri in strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie o in residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza sanitarie - R.E.M.S., l'assegno può essere erogato a decorrere dalla dimissione o in funzione di percorsi programmati di accompagnamento verso l'uscita.

## Art. 9.

*Criteri di ripartizione e trasferimento fondi regionali*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 4-bis della legge regionale n. 11/2016, la Regione ripartisce annualmente tra i distretti sociosanitari, le risorse disponibili nell'ambito degli stanziamenti inerenti al Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali, sulla base della popolazione residente nei distretti sociosanitari nella fascia di età compresa tra i sedici e i sessantaquattro anni e dei dati di monitoraggio annualmente rilevati.



## Art. 10.

*Rendicontazione*

1. Secondo quanto stabilito dall'articolo 64, comma 4-*bis* della legge regionale n. 11/2016, Roma Capitale e i distretti sociosanitari:

*a)* rendicontano le spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello da rendicontare;

*b)* sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 del presente regolamento, inviano la relazione sulle provvidenze economiche, nell'ambito della relazione sullo stato di attuazione del piano sociale di zona, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello da rendicontare.

2. Nel caso di accordi tra il distretto sociosanitario e la ASL per l'erogazione delle provvidenze in capo ai servizi sanitari, le Aziende sanitarie locali rendicontano annualmente ai distretti sociosanitari le spese effettivamente sostenute al fine di ricomprenderle nella rendicontazione di cui al comma 1, lettera *a)*. Le eventuali economie delle ASL sono computate dal distretto sociosanitario nell'esercizio successivo.

3. La differenza tra la quota annuale assegnata e trasferita dalla Regione e gli importi rendicontati dai distretti sociosanitari e riconosciuti dagli uffici regionali costituisce anticipo della quota di riparto dell'anno successivo.

## Art. 11.

*Entrata in vigore. Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i distretti sociosanitari adottano con l'Azienda sanitaria locale procedure per la messa a regime del sistema di accreditamento dei servizi rivolti alle persone con disagio psichico, anche per ricomprenderle le provvidenze economiche nella convenzione o accordo di programma in materia di integrazione sociosanitaria di cui all'articolo 2, comma 2 del presente regolamento.

3. Entro il 31 dicembre 2024, le Aziende sanitarie locali comunicano al distretto sociosanitario le eventuali economie relative alle pregresse annualità.

4. Le eventuali economie di cui al comma 3 sono esposte dai distretti sociosanitari in sede di rendicontazione entro il 31 marzo 2025.

5. Le eventuali convenzioni o accordi in essere tra distretto sociosanitario e ASL concernenti provvidenze economiche sono valide ed efficaci fino alla loro scadenza. Rimane fermo che le convenzioni e gli accordi andranno integrati con le nuove disposizioni del presente regolamento entro il 1° gennaio 2025.

## Art. 12.

*Abrogazione*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è abrogato il regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

*Il Presidente: ROCCA*

24R00275

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUG-044) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 4 1 1 0 9 \*

€ 2,00

